



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **4 settembre 2019**

## IVA Prova delle cessioni intracomunitarie

*Risposta ad interpello dell'AE 100/2019.*

Con tale risposta l'AE ricorda che ai sensi dell'**art. 41, comma 1, lett. a) del DL 331/1993** costituiscono cessioni **non imponibili** quelle a titolo oneroso di beni trasportati o spediti **nel territorio di un altro Stato membro dell'UE** dal cedente, dall'acquirente o da terzi per loro conto, **nei confronti di soggetti passivi IVA**.

Pertanto devono **necessariamente sussistere i requisiti seguenti**:

onerosità dell'operazione;

acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;

*status* di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;

effettiva movimentazione del bene dall'Italia ad un altro Stato membro dell'UE, a prescindere da chi effettui il trasporto.

Qualora venga a mancare anche un solo requisito **l'operazione è imponibile**.

L'AE ricorda che la **Corte di Giustizia dell'Unione Europea** ha chiarito che spetta agli Stati membri individuare i mezzi di prova idonei che il contribuente è tenuto a fornire al fine di dimostrare l'effettività delle cessioni intracomunitarie e che la legge italiana non contiene una specifica previsione in merito ai documenti che il cedente deve conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo richiamandosi, al fine della prova, quanto indicato nelle Risoluzioni **345/2007 e 477/2008**.

Si ricava che **fattura di vendita, elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, documento di trasporto CMR e rimessa bancaria relativa al pagamento della merce** siano idonei alla prova dell'avvenuta cessione.